

Zeitschrift: Action : Zivilschutz, Bevölkerungsschutz, Kulturgüterschutz = Protection civile, protection de la population, protection des biens culturels = Protezione civile, protezione della popolazione, protezione dei beni culturali

Herausgeber: Schweizerischer Zivilschutzverband

Band: 51 (2004)

Heft: 1

Buchbesprechung: La protezione civile : basi, missione, intervento

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 17.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

NUOVA ORDINANZA

Interventi di pubblica utilità della protezione civile

UFPP. In base all'articolo 27 della nuova Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), il Consiglio federale e i Cantoni possono chiamare in servizio militi della protezione civile per prestare interventi di pubblica utilità. Le disposizioni più dettagliate in materia sono definite nell'Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU).

Finora era possibile prestare interventi di pubblica utilità (per esempio in occasione di grossi eventi) solo nell'ambito di servizi d'istruzione. La Confederazione aveva definito le premesse per autorizzare questi interventi nelle relative istruzioni. La nuova LPPC (art. 27, cpv. 1 d e 2 c) permette di chia-

mare in servizio i militi della protezione civile per prestare interventi di pubblica utilità anche al di fuori dei servizi d'istruzione. Il Consiglio federale è responsabile della chiamata in servizio dei militi per interventi su scala nazionale, mentre i Cantoni per quelli su scala cantonale, regionale e comunale.

Per non violare la sfera di competenza dei Cantoni, la nuova Ordinanza si limita a descrivere più in dettaglio il concetto di «interventi di pubblica utilità» e a definire le premesse per l'assegnazione delle relative autorizzazioni. È possibile fornire prestazioni a favore di terzi (autorità, enti, organizzazioni, associazioni o espositori) quando:

- i richiedenti non sono in grado di svolgere i loro compiti con mezzi propri,
- queste prestazioni sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile e permettono ai militi di applicare le conoscenze e le capacità acquisite nel corso della loro formazione,
- queste prestazioni non fanno eccessiva concorrenza alle imprese private,
- queste prestazioni non perseguono come obiettivo principale la realizzazione di profitti.

Finanziamento da parte dell'organo responsabile

Il finanziamento si basa essenzialmente sul principio della responsabilità: se il DDPS approva dei progetti a livello nazionale, la Confederazione ne assume i costi. Questi costi comprendono da una parte il soldo e l'assicurazione militare ammontanti a circa 35 franchi per milite e giorno, e dall'altra le spese di chiamata in servizio, trasferta, vitto e alloggio ammontanti, in funzione del luogo d'intervento e dell'infrastruttura disponibile, a circa 30 e, in caso di interventi particolari, fino a 80 franchi per milite e giorno. Questi ultimi possono essere coperti con un importo forfettario.

In caso di interventi di pubblica utilità su scala cantonale, regionale e comunale, la Confederazione si assume solo i costi per l'assicurazione militare, ammontanti a circa 25 franchi per milite e giorno. Spetta al Cantone definire la ripartizione dei costi rimanenti tra Cantone, Comuni e richiedenti la prestazione.

L'Ordinanza si trova nel sito Internet www.protopop.ch sotto la rubrica Sistema coordinato/Basi giuridiche. □

PUBBLICAZIONE

La protezione civile: basi, missione, intervento

UFPP. All'inizio dell'anno, l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha pubblicato il nuovo regolamento «La protezione civile: basi, missione, intervento». Questo viene distribuito alle persone incorporate nella protezione civile in occasione del reclutamento. Si tratta di un documento di informazione e consultazione che definisce le basi della protezione della popolazione e della protezione civile. È stato inviato anche ai Cantoni per essere distribuito ai militi della protezione civile già incorporati.

La riforma della protezione della popolazione comporta molte novità per la protezione civile. Queste non vanno comunicate solo ai nuovi incorporati, ma a tutti i militi della protezione civile. La sezione Istruzione dell'UFPP ha perciò redatto un documento informativo di 144 pagine corredato d'immagini che può essere impiegato anche come sussidio didattico.

Il documento, che tratta soprattutto temi concernenti l'istruzione generale (IG) e l'istruzione specialistica (IS), è articolato in sei capitoli: politica di sicurezza, protezione della popolazione, protezione civile, conoscenze di base, lotta contro i sinistri, diritti e doveri,



completati da appendici, glossario e indice analitico.

Destinato anche alle organizzazioni partner

Rispetto alla versione provvisoria dello scorso anno, la nuova edizione è stata aggiornata e leggermente modificata. In particolare, sono state integrate le disposizioni legali più recenti (Ordinanza sulla protezione civile e Promemoria sull'allarme). Il documento è destinato, a titolo informativo, anche alle organizzazioni partner e agli organi di condotta.

È possibile ordinare ulteriori esemplari del documento (numero d'ordinazione 408.998) presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna o nel sito Internet www.protopop.ch (Servizi/Stampati). □

COMUNICATO STAMPA DEL DDPS
DEL 5 DICEMBRE 2003

Nuove ordinanze nell'ambito della protezione civile

Il Consiglio federale ha promulgato quattro nuove ordinanze nell'ambito della protezione civile, tra cui la nuova ordinanza sull'allarme. Queste ordinanze, in parte nuove, in parte modificate, entreranno in vigore il 1° gennaio 2004.

La nuova *Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile* (LPPC), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004, richiede un adattamento di tutte le norme in materia. La riforma della protezione della popolazione disciplina la collaborazione fra le cinque organizzazioni partner: polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e protezione civile. In base alla nuova ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, la Confederazione potrà però legiferare solo nell'ambito della protezione civile. Per questo motivo le ordinanze disciplineranno unicamente questo settore.

L'attuale ordinanza sull'edilizia di protezione civile sarà abrogata ed integrata nell'ordinanza sulla protezione civile, sottoposta a revisione totale. L'*Ordinanza sulla protezione civile* (OPCi) comprenderà quindi, oltre alle disposizioni sull'obbligo di prestare servizio, anche quelle relative alle costruzioni di protezione,